



# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

## ONE DAY

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO ONE.2018.001-2021.001 – EDIZIONE 01.05.2021

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
  - b) Dip Aggiuntivo;
  - c) Glossario;
  - d) Condizioni di assicurazione
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale



# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: One Day



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

## CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre l'RC Autovetture. Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente e/o dal Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.



## CHE COSA È ASSICURATO?

### Copertura Obbligatoria

#### ✓ RC Autovetture

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.

**N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritta dal Contraente e/o sul Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.**



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Copertura Obbligatoria

- ✗ L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara e la circolazione in aree aeroportuali.
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da quelli classificati come autovetture.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### La Copertura RCA non è operante:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
  - ! nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
  - ! per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
  - ! se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  - ! in caso di dolo del conducente.
  - ! i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- ! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.**

## DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera e per il Principato di Andorra.

## CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e/o l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno, altresì, l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio che è determinato per periodi di assicurazione temporanea variabile fra 1 e 30 giorni. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il pagamento potrà avvenire per il tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.

## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto di assicurazione ha durata temporanea, può variare da 1(uno) a 30 (trenta) giorni e cessa alla sua naturale scadenza, senza applicazione del periodo di mora e senza possibilità di rinnovo.

## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.

## ASSICURAZIONE R.C. AUTOVETTURE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

One Day

Versione n. 1 di Maggio 2021 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**, con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet [www.nobis.it](http://www.nobis.it), e-mail: [assicurazioni@nobis.it](mailto:assicurazioni@nobis.it), PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

### Esercizio 2020

#### Bilancio approvato il 30/04/2021

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 71.902.188 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 32.786.417.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 202,92% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it).

**Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.**



## CHE COSA È ASSICURATO?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base "One Day", alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. L'impresa si impegna ad indennizzare il Contraente e/o l'Assicurato per i danni coperti dalla Responsabilità Civile entro il Massimale concordato e riportato in polizza.

<b>Massimali</b>	Il limite minimo assicurabile in materia di Responsabilità Civile che costituisce il Massimale di polizza (al di sotto del quale per norma non si può assumere un contratto), relativamente ai danni cagionati alle persone, corrisponde ad €. 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte, mentre in relazione ai danni cagionati alle cose, è di €. 1.220.000,00 per sinistro.
<b>Garanzie Estese</b>	<p><b>L'assicurazione copre anche:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private.</li> <li>2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;</li> <li>3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;</li> <li>4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, <b>purché conseguenti alla circolazione del veicolo.</b></li> </ol> <p><b>Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 3 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle sopra richiamate estensioni.</b></p>
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>	
-	Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto One Day.
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
-	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo per il prodotto One Day.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

<b>Rischi esclusi</b>	I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.
-----------------------	---



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base.

<b>R.C. Autovetture</b>	<p><b>Si intendono escluse dalla copertura assicurativa le Aree Aeroportuali.</b>  <b>L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono, inoltre, esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;</li> <li>b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;</li> <li>c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).</li> </ol>
-------------------------	--

Il presente contratto prevede una Franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 per ogni Sinistro con responsabilità (principale o paritaria). Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui l'ammontare della richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. È fatto divieto al Contraente e/o all'Assicurato di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della Franchigia indicata in Polizza.



## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p>Qualora trovi applicazione la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento può essere presentata all'Impresa (NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in 10071 Borgaro Torinese (TO), Via Lanzo n. 29), mediante lettera raccomandata A/R, PEC (nobisassicurazioni@pec.it) o tramite posta elettronica all'indirizzo 1day@nobis.it. La richiesta di risarcimento può essere presentata anche all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, mediante lettera raccomandata A/R, o a mezzo PEC.</p> <p>In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta su apposito modulo, (Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro), conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008. La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), dandone preventivo avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall'Italia) o il numero +39 011 4518782 (anche dall'estero).</p> <p>La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso. È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all'indirizzo mail 1day@nobis.it.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Sul sito internet dell'Impresa (www.nobis.it) il Contraente e/o l'Assicurato potranno trovare l'elenco degli Autoriparatori convenzionati, con i relativi riferimenti. Il Contraente e/o l'Assicurato potranno, inoltre, trovare in maniera dettagliata l'elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p> <p><b>Prescrizione:</b> ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il Contraente e/o l'Assicurato effettuino dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermino con la sottoscrizione del contratto, o omettano di comunicare all'impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell'Impresa.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>In caso di applicazione della procedura di indennizzo diretto, l'Impresa, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento completa di tutti i documenti, procederà a formulare l'offerta indennitaria oppure comunicherà i motivi per cui non intende farlo. Il termine di 60 giorni è ridotto a trenta in presenza di un modulo di constatazione amichevole (CAI) sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.</p>



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

<p><b>Premio</b></p>	<p><b>L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in polizza se è stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.</b> <b>I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza o direttamente all'Impresa. Non è previsto il frazionamento del premio e la durata può essere ricompresa fra 1 (uno) e 30 (trenta) giorni.</b> Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento alla residenza dell'Intestatario al PRA del Veicolo ed alla durata del contratto.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>Nel caso di cessazione del rischio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasferimento della proprietà del veicolo;</li> <li>- Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo;</li> <li>- Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo;</li> </ul> <p>la Compagnia rimborsa al Contraente, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/"giorni di copertura sottoscritti" del Premio del periodo assicurativo in corso, <b>al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua.</b></p>



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

<p><b>Durata</b></p>	<p><b>Il contratto ha durata temporanea che, in base alla richiesta del Contraente, può variare da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni e cessa alla sua naturale scadenza, senza applicazione del periodo di mora e senza possibilità di rinnovo.</b></p>
<p><b>Sospensione</b></p>	<p>Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.</p>



## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Ove la polizza sia stata stipulata con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente e/o l'Assicurato, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, e comunque entro la data di scadenza della copertura, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso e all'Impresa una raccomandata A/R (o una comunicazione PEC) contenente gli elementi identificativi del contratto e con allegato in originale il Modulo di Polizza ed il certificato di assicurazione. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R (o della PEC). Alla ricezione di tutti i documenti, l'Impresa rimborserà la parte di premio riferito al periodo assicurativo non usufruito, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
<b>Risoluzione</b>	Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasferimento di proprietà del veicolo;</li> <li>• Cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato;</li> <li>• Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.</li> </ul>



## A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura.



## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il ramo 10 (Rc Autoveicoli) è pari al 10,88%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</li> <li>- L'Impresa assume, <b>fino a quando ne ha interesse</b>, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. <b>L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora l'Impresa lo richieda espressamente.</b></li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**



<b>SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI</b> .....	<b>1</b>
<b>SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio.....	4
Art. 2 – Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato.....	4
Art. 3 – Durata del contratto di assicurazione.....	4
Art. 4 – Estensione territoriale.....	4
Art. 5 – Sospensione del contratto.....	4
Art. 6 – Diritto di recesso.....	4
Art. 7 – Trasferimento della proprietà del veicolo.....	4
Art. 8 – Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.....	5
Art. 9 – Distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo.....	5
Art. 10 – Gestione delle vertenze.....	5
Art. 11 – Sostituzione del certificato - Duplicato di polizza.....	5
Art. 12 – Imposte, tasse e contributi.....	5
Art. 13 – Competenza territoriale.....	5
Art. 14 – Rinvio alle norme di legge.....	5
Art. 15 – Polizze vincolate.....	5
Art. 16 – Cessione del credito.....	6
Art. 17 – Condizioni speciali di assicurazione.....	6
<b>SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE</b> .....	<b>7</b>
<b>CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE</b> .....	<b>7</b>
Art. 18 – Oggetto dell’assicurazione.....	7
Art. 19 – Esclusioni e rivalsa.....	7
Art. 20 – Qualifica di terzi, soggetti esclusi.....	7
<b>SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO</b> .....	<b>8</b>
Art. 21 – Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del codice - Denuncia dei sinistri.....	8
<b>APPENDICE NORMATIVA</b> .....	<b>9</b>
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	12

## SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

**ARBITRATO:** clausola con la quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria ed affidano la risoluzione della controversia ad Arbitri.

**AREE AEROPORTUALI:** aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

**ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo.

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione.

**ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO):** il documento che l'Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente/Assicurato e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.

**AUTORIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA):** autoriparatore convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa.

**AUTOVETTURA:** autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

**BROKER:** intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza con imprese di assicurazione o riassicurazione.

**CARTA VERDE:** Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.

**CENTRO CONVENZIONATO/RETE CONVENZIONATA:** la carrozzeria/officina che ha sottoscritto una specifica convenzione con l'Impresa.

**CESSAZIONE DEL RISCHIO:** avviene a seguito di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.

**CESSIONE DEL CONTRATTO:** facoltà concessa al Contraente e/o all'Assicurato di cedere il Contratto a seguito dell'alienazione del veicolo.

**CLASSE UNIVERSALE – CU:** Classe di "Conversione Universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).

**COASSICURAZIONE:** ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate e, dunque, senza solidarietà tra gli stessi, di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

**CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice):** il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

**CONDUCENTE:** la persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

**CONSAP:** la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (corrente in Via Yser n. 14 – 00198 Roma – [www.consap.it](http://www.consap.it)).

**CONTRAENTE:** il soggetto, anche diverso dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendone i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

**CONTRATTO:** il contratto di assicurazione.

**DECORRENZA DELLA GARANZIA:** la garanzia, salvo diversa pattuizione, decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio.

**DELITTO COLPOSO:** è quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà o intenzione di causare l'evento lesivo.

**DANNO DOLOSO:** danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa, commesso volontariamente.

**DANNO EXTRACONTRATTUALE:** danno conseguente ad un fatto illecito che non presuppone l'esistenza di un rapporto contrattuale.

**DANNO PARZIALE:** ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**DANNO PRETERINTENZIONALE:** danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa dal quale derivano conseguenze più gravi rispetto a quelle volute da colui che ha agito per commettere l'illecito.

**DANNO TOTALE:** ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**DEGRADO:** deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o a usura; rileva ai fini del degrado anche il chilometraggio del veicolo.

**DENUNCIA:** avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa.

**DURATA CONTRATTO:** il periodo di validità del contratto.

**ESPLOSIONE:** lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**FAMILIARE CONVIVENTE:** il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, purché aventi la stessa residenza come indicato nello stato di famiglia.

**FATTO ILLECITO:** qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

**FRANCHIGIA:** importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in sede di liquidazione del sinistro.

**FURTO:** è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**IMPRESA:** NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.

**INCENDIO:** l'autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

**INCIDENTE:** sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

**INDENNIZZO O INDENNITÀ:** la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

**INFORTUNIO:** l'evento, connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**INSORGENZA DEL SINISTRO:** per insorgenza del sinistro si intende:

- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali;
- il momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un Terzo inizi a violare norme di legge o di contratto in tutti gli altri casi.

**INTERMEDIARIO:** la persona fisica o giuridica regolarmente iscritta al R.U.I., che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

**INVALIDITÀ PERMANENTE:** perdita o diminuzione, in via definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica del soggetto assicurato.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.

**LEASING:** contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento un Veicolo dietro il versamento di un canone periodico.

**LEGGE:** il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - "Codice delle Assicurazioni Private", i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni.

**LEGITTIMO CONDUCENTE:** proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato.

**LOCATARIO:** l'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

**MASSIMALE:** il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile. Per le altre garanzie è la somma assicurata che costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dall'Impresa.

**MEDIAZIONE:** istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., che consente a soggetti privati, titolari di diritti disponibili, di comporre le liti senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

**MODULO DI POLIZZA:** il documento sottoscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato attestante l'avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione con l'Impresa;

**NORME TARIFFARIE:** le norme elaborate dall'Impresa che indicano le modalità di applicazione delle Tariffe, degli sconti, degli aumenti e dei Premi applicabili in casi particolari.

**PERCORSI FUORI STRADA:** si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE:** periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

**PERIODO DI OSSERVAZIONE:** periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d'osservazione inizia:

- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.

**POLIZZA:** l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

**PREMIO:** somma di denaro dovuta dal Contraente e/o dall'Assicurato all'Impresa, quale corrispettivo per l'attivazione della copertura assicurativa.

**PROCEDIMENTO PENALE:** inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso l'informazione di garanzia.

**PROCESSO CIVILE:** viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti della parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice di Pace o al Tribunale.

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO:** l'intestatario al PRA del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**RAPINA:** è il reato previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**RECESSO:** atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal contratto nei termini ivi stabiliti.

**REATO:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per i delitti: reclusione, multa; per le contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

**RELITTO:** il veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale che il veicolo possiede al momento del sinistro.

**RESIDENZA/SEDE LEGALE:** il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sua dimora abituale, così come risultante dal certificato anagrafico / il luogo in cui la persona giuridica ha stabilito il centro dei suoi affari, così come risultante dalla CCIAA.

**RESPONSABILITÀ MINORITARIA:** la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

**RESPONSABILITÀ PARITARIA:** ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

**RESPONSABILITÀ PRINCIPALE:** nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

**RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO:** la polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.

**RISARCIMENTO:** la somma dovuta dall'Impresa a terzi danneggiati in caso di sinistro.

**RISARCIMENTO DIRETTO (INDENNIZZO DIRETTO):** nei casi previsti dalla Legge, ove si verifichi un sinistro senza colpa del Contraente e/o dell'Assicurato, la richiesta di risarcimento del danno può essere avanzata direttamente alla propria compagnia di assicurazione.

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il Sinistro.

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:** è la facoltà concessa al Contraente e/o all'Assicurato di risolvere il contratto a seguito di vendita, distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato.

**SCOPERTO:** importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico del Contraente e/o dell'Assicurato per ogni singolo sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.

**SCOPPIO:** il repentino dirompersi di contenitori dovuto ad un eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

**SINISTRO:** il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOSPENSIONE DEL CONTRATTO:** circostanza che determina la cessazione degli effetti della polizza sino alla data della sua eventuale riattivazione.

**SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO:** spese mediche resesi necessarie a seguito di infortunio.

**SPESE DI SOCCOMBENZA:** spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.

**STATO DI NECESSITÀ:** l'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

**TARIFFA:** la Tariffa dell'Impresa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione.

**TERZI:** coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni Private.

**TRANSAZIONE:** accordo con il quale le parti, mediante reciproche concessioni, definiscono un contenzioso in essere o ne prevengono l'insorgenza.

**USURA:** forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura i guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.

**VALORE A NUOVO:** valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate, oppure, in via sussidiaria, il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell'IVA (salvo che al Contraente/Assicurato sia consentita la detrazione dell'IVA a norma di Legge).

**VALORE COMMERCIALE:** per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", è il valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista, si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus; per gli altri veicoli, s'intende il valore del bene in comune commercio.

**VEICOLO:** l'Autovettura assicurata, descritta nel Modulo di Polizza, comprensiva degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo a fronte di apposita pattuizione con l'Impresa e sempreché esse risultino stabilmente installate sul veicolo.

***Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.***

Il Rappresentante legale  
Dr. Giorgio Introvigne



## SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione One Day, Mod. ONE.2018.001-2021.001 ed. 2021-05 - Ultimo aggiornamento 01/05/2021

**In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.**

### Art. 1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati nel Modulo di Polizza se è stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza o direttamente all'Impresa.

Non è previsto il frazionamento del premio e la durata può essere ricompresa fra 1 (uno) e 30 (trenta) giorni; in ogni caso, il contratto scade il giorno indicato sul Modulo di Polizza senza applicazione del periodo di mora e senza possibilità di tacito rinnovo.

L'Impresa rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui tale documento sia stato sottratto, smarrito, distrutto o si sia deteriorato. In quest'ultimo caso, l'Impresa rilascia il duplicato previa restituzione del documento deteriorato.

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

### Art. 2 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sul Modulo di Polizza, con riferimento alla residenza dell'Intestatario al PRA del Veicolo ed alla durata del contratto richiesta.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da parte dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a comunicare immediatamente all'Impresa ogni variazione dei dati di cui sopra che sia intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 144 del Codice, per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

### Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione ha durata temporanea che, in base alla richiesta del Contraente e/o dell'Assicurato, può variare da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni e cessa alla sua naturale scadenza, **senza applicazione del periodo di mora e senza possibilità di rinnovo.**

### Art. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

**L'assicurazione non vale per gli Stati all'interno dei quali sia necessaria la Carta Verde ed in ogni caso la stessa non viene rilasciata per la presente Polizza.**

Per la circolazione all'estero, limitatamente agli stati sopra elencati, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). Resta fermo quanto disposto all'Art. 19 – "Esclusioni e Rivalsa".

### Art. 5 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Non è prevista la sospensione del contratto.

### Art. 6 – DIRITTO DI RECESSO

**(valido solo per le polizze stipulate a distanza)**

Il Contraente e/o l'Assicurato, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, e comunque entro la data di scadenza della copertura, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso e all'Impresa una raccomandata A/R (o una comunicazione PEC) contenente gli elementi identificativi del contratto e con allegato in originale il Modulo di Polizza ed il certificato di assicurazione.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R. Alla ricezione di tutti i documenti, l'Impresa rimborserà la parte di premio riferito al periodo assicurativo non usufruito, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

### Art. 7 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a comunicare immediatamente all'Impresa l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione. In questo caso, il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà ed il Contraente e/o l'Assicurato deve restituire all'Impresa il certificato di assicurazione. L'Impresa provvederà a rimborsare al Contraente e/o all'Assicurato la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/30 giorni di copertura sottoscritti del Premio del periodo assicurativo in corso, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.



#### **Art. 8 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO**

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione all'Intermediario al quale è assegnato il contratto o direttamente all'Impresa.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve, inoltre, consegnare all'Impresa copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il contratto si risolve a partire dal giorno della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e l'Impresa rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/"giorni di copertura sottoscritti" del Premio del periodo assicurativo in corso, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua.

#### **ART. 9 - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di Rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, restituendo il certificato di assicurazione all'Intermediario al quale è assegnato il contratto o direttamente all'Impresa.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve inoltre consegnare all'Impresa:

- **in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo**, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- **in caso di demolizione**, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo e l'Impresa rimborsa al Contraente e/o all'Assicurato la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/"giorni di copertura sottoscritti" del Premio del periodo assicurativo in corso, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua.

#### **Art. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

L'Impresa assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa del Contraente e/o dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

**L'Impresa non riconosce le spese sostenute dal Contraente e/o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.**

**Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora l'Impresa lo richieda espressamente.**

#### **Art. 11 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO - DUPLICATO DI POLIZZA**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione per la reimmatricolazione dello stesso Veicolo assicurato, l'Impresa vi provvede **previa restituzione di quello da sostituire.**

Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, l'Impresa rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese del Contraente e/o dell'Assicurato.**

Se la perdita del certificato è dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento **il Contraente e/o l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, l'Impresa rilascia un duplicato o una copia **su richiesta ed a spese del Contraente e/o dell'Assicurato.**

Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, **il Contraente e/o l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

#### **Art. 12 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, **sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.**

#### **Art. 13 - COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

#### **Art. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 15 - POLIZZE VINCOLATE**

**Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata, sino alla sua scadenza, a favore dell'Ente vincolatario.** L'Impresa si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, **ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto al Contraente e/o all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.**

#### **Art. 16 - CESSIONE DEL CREDITO**

**Ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l'Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte dell'Impresa, il Contraente e/o l'Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto.**

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore Convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa.

#### **Art. 17 - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

**La Condizione Speciale di cui al presente articolo opera solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza.**

##### **A) FRANCHIGIA**

Il presente contratto prevede una Franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 per ogni Sinistro con responsabilità principale o paritaria. **Il Contraente - in solido con l'Assicurato, qualora quest'ultimo dovesse risultare soggetto diverso dal Contraente - è tenuto a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.** L'Impresa conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui l'ammontare della richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

**È fatto divieto al Contraente e/o all'Assicurato di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della Franchigia indicata in Polizza.**

## SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione si compone di un capitolo (*Responsabilità Civile della Circolazione*) che disciplina la garanzia oggetto della presente Assicurazione, incluse le relative prestazioni, i limiti e le esclusioni.

### CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

#### Art. 18 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme di legge, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto nel Modulo di Polizza.

L'assicurazione opera anche per:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private, **escluse le Aree aeroportuali**;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato nel Modulo di Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, **purché conseguenti alla circolazione del Veicolo**.

**Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 3 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle sopra richiamate estensioni.**

**L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.**

#### Art. 19 – ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che non sia diversamente convenuto, la copertura assicurativa non è operante:

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;**
- **in caso di dolo del conducente.**

**Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.**

l'Impresa rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- **il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- **il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.**

#### Art. 20 – QUALIFICA DI TERZI, SOGGETTI ESCLUSI

**L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono, inoltre, esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:**

- a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;**
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;**
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).**



## SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

### **Art. 21 – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI**

Qualora trovi applicazione la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento può essere presentata all'Impresa (NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in 10071 Borgaro Torinese (TO), Via Lanzo n. 29), mediante lettera raccomandata A/R, PEC (nobisassicurazioni@pec.it) o tramite posta elettronica all'indirizzo 1day@nobis.it. La richiesta di risarcimento può essere presentata anche all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, mediante lettera raccomandata A/R, o a mezzo PEC.

In ogni caso **deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale** redatta su apposito modulo, (Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro), conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

**La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), dandone preventivo avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall'Italia) o il numero +39 011 4518782 (anche dall'estero).**

**La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.**

**È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all'indirizzo mail 1day@nobis.it.**

**Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per l'Impresa gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.**

### **Recapiti dell'Impresa**

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**  
Via Lanzo, 29  
10071 - BORGARO TORINESE (TO)

Indirizzo P.E.C.: nobisassicurazioni@pec.it.

### **Per eventuali reclami scrivere a:**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Reclami  
Centro Direzionale Colleoni  
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21  
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

### **in caso di mancato riscontro scrivere a:**

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21  
00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano la prestazione assicurativa, occorre specificare correttamente il danno subito ed al fine di accelerare i tempi di liquidazione occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata nel presente contratto di assicurazione.

### **Gestione dei rapporti assicurativi via web**

Il Contraente, e/o l'Assicurato, può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it) la voce **"Richiedi le tue credenziali"** e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) Le coperture assicurative in essere;
- b) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

**Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).**

### **Importante!**

In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione indicata nel presente contratto o richiesta dall'Impresa, il Contraente, e/o l'Assicurato, deve comunicare anche gli estremi del conto corrente su cui desidera ricevere l'accreditamento dell'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

## APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

### CODICE CIVILE

#### **Art. 1260 – Cedibilità dei crediti**

*Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.*

*Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.*

#### **Art. 1341 – Condizioni generali di contratto**

*Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.*

*In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.*

#### **Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari**

*Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.*

*Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.*

#### **Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

*Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.*

*I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.*

*All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.*

*Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.*

#### **Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

*Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.*

*L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.*

*L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.*

*Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.*

#### **Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

*Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.*

*Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.*

#### **Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi**

*Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.*

#### **Art. 1898 – Aggravamento del rischio**

*Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.*

*L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.*

*Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.*

#### **Art. 1901 – Mancato pagamento del premio**

*Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.*

*Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.*

*Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.*

#### **Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

*L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.*

*Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.*

#### **Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

*L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.*

*Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.*

#### **Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione**

*Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.*

*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.*

*Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.*

*La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.*

*La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.*

## **CODICE PENALE**

#### **Art. 624 – Furto**

*Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.*

*Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.*

#### **Art. 628 – Rapina**

*Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.*

*La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:*

*1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;*

*2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;*

*3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;*

*3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;*

*3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;*

*3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;*

*3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.*

*Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

## CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

### Art. 149 – Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio Assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

### Art. 150 – Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
  - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
  - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
  - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
  - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
  - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

### Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

## INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

### 1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

### 2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

### 3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di postvendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

### 4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

### 5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

### 6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
  - soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
  - altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
  - soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo;
  - società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
  - Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
- Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

### 7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

### 8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi [info@nobis.it](mailto:info@nobis.it) oppure [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).







**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**Sede Legale:**

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

**Direzione Generale:**

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

**[www.nobis.it](http://www.nobis.it)**

Il presente Set Informativo  
è aggiornato alla data del 01 maggio 2021